

# Senato della Repubblica

## XIX Legislatura

### Fascicolo Iter

# **DDL S. 251**

Modifica all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per acquisto di titoli di ingresso o di abbonamento a musei, concerti e spettacoli teatrali, sale cinematografiche, parchi e giardini

19/05/2024 - 03:35

# Indice

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. DDL S. 251 - XIX Leg. .... | 1 |
| 1.1. Dati generali ....       | 2 |
| 1.2. Testi ....               | 3 |
| 1.2.1. Testo DDL 251 ....     | 4 |

## **1. DDL S. 251 - XIX Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 251

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 251

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **SBROLLINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 2022

Modifica all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per acquisto di titoli di ingresso o di abbonamento a musei, concerti e spettacoli teatrali, sale cinematografiche, parchi e giardini

Onorevoli Senatori. - La crisi economica che sta vivendo il tessuto culturale del Paese come conseguenza alla pandemia da COVID-19 è fonte di numerose difficoltà per tutte le lavoratrici e i lavoratori del mondo dello spettacolo e dell'arte e coinvolge altresì le aziende e gli enti che operano negli stessi settori e animano la filiera culturale italiana.

Il sedicesimo Rapporto annuale Federculture « Impresa cultura » del 2020, attraverso la somministrazione di questionari rivolti agli enti culturali più rappresentativi del settore nazionale nel periodo compreso tra maggio e giugno 2020, ha rilevato che oltre il 70 per cento degli enti culturali ha stimato, per il 2020, perdite superiori al 40 per cento.

Dal *report Rebuilding Europe: the cultural and creative economy before and after the COVID-19 crisis*, commissionato dall'Unione europea per analizzare l'impatto del COVID-19 nel corso del 2020, emerge, invece, come il settore culturale e creativo europeo risulti, immediatamente dopo a quello dell'industria legata all'aviazione, il settore che ha maggiormente subito le conseguenze economiche della crisi sanitaria, con un crollo dei ricavi pari al 31,2 per cento rispetto al 2019.

In particolare, le cosiddette attività « *venue based* », ovvero legate a eventi e luoghi fisici, nonché le relative catene di approvvigionamento, risultano tra i sotto-settori più colpiti, anche in virtù delle misure emanate atte a garantire il distanziamento sociale.

Tali dati appaiono rimarchevoli anche alla luce del fatto che, stando alle informazioni fornite dal fascicolo « Io sono cultura 2019 », a cura di Infocamere e *Symbola*, già nel 2018 il sistema produttivo culturale e creativo in Italia impiegava più di un milione e mezzo di occupati, con un'incidenza sul PIL del 6,1 per cento.

Dunque il settore culturale rappresenta una realtà estremamente rilevante in Italia, nonostante da anni sia soggetto alla riduzione del volume di finanziamenti: secondo il citato Rapporto Federculture, l'incidenza del settore culturale sulla spesa pubblica complessiva, nel nostro Paese, è pari all'1,6 per cento, a fronte di una media europea del 2,5 per cento. Nonostante ciò il settore, negli ultimi anni, si è espanso, sollecitato da una repentina crescita della domanda dei consumi culturali, in particolare negli ambiti connessi alla fruizione del patrimonio artistico e archeologico, il cui *trend* positivo può essere spiegato anche dall'intensa attività normativa che ha dato nuovi impulsi al settore museale e a quello archeologico, a dimostrazione che, con il supporto adeguato e i dovuti incentivi, è possibile contribuire a risollevarlo e sostenere i diversi settori e sotto settori culturali, con particolare riguardo a quelli maggiormente colpiti.

Le misure restrittive messe in campo con l'intento di contrastare la diffusione del COVID-19, infatti, hanno determinato la riduzione o la sospensione degli spettacoli nei teatri e nei cinema, così come l'annullamento di tutti i concerti programmati: di conseguenza, si è assistito ad un crollo drammatico che ha interessato tutte le principali voci di ricavo dei musei, quali gli incassi da biglietterie, da eventi

e attività formative e didattiche, ma anche i contributi degli *sponsor* e gli introiti per la gestione commerciale di spazi e servizi in concessione. A ciò si aggiunga che, probabilmente, alla ripresa delle attività, per una fase non breve, potrebbe registrarsi un considerevole ridimensionamento delle presenze, soprattutto in virtù della prevedibile forte contrazione dei flussi turistici internazionali e interni. In questo quadro le imprese, dal canto loro, colpite duramente dalla crisi, faticeranno a recuperare margini per sostenere le attività culturali; lo stesso scenario è ipotizzabile anche con riguardo agli atti di mecenatismo da parte di privati o aziende.

Inoltre, è necessario sottolineare come il comparto culturale agisca anche da fattore trainante per altri settori, come quello turistico-ricettivo, contribuendo altresì a generare un impatto sociale positivo in numerosi altri ambiti quali, a titolo meramente esemplificativo, la formazione o la socializzazione. A questo proposito appare doveroso tenere in considerazione, oltre agli ingenti e tangibili danni sotto il profilo occupazionale ed economico, anche le considerevoli ripercussioni sul piano socio-relazionale causate dalla limitazione e dalla chiusura delle attività legate alla sfera culturale. Infatti, gli effetti del *lockdown* prima e del contingentamento e del distanziamento sociale poi hanno inevitabilmente comportato un radicale cambiamento nelle relazioni interpersonali, con contatti più selettivi e sporadici e con uno spostamento dai classici luoghi di aggregazione verso le abitazioni private.

Da sempre alla cultura è riconosciuta una valenza pedagogica, formativa e sociale, al punto che, nel corso del *lockdown*, l'UNESCO ha messo a disposizione sulla piattaforma *World Heritage Journeys in Europe* visite virtuali per esplorare tutti i siti dichiarati patrimonio dell'umanità in Europa.

Proprio la cultura e le arti, linfe vitali dell'arricchimento personale, nonché forma di creatività, espressione e condivisione appaiono in tale periodo storico ancora più necessarie e, nel graduale ritorno alla normalità, saranno chiamate a svolgere ancora una volta la loro funzione pedagogica e aggregativa.

Un Paese spaventato rischia di rinunciare alla bellezza, alla conoscenza e all'arte. Dalla cultura, in tutte le sue declinazioni, l'Italia trae un costante arricchimento, che rappresenta innanzitutto una crescita interiore e collettiva. Musei, teatri, cinema sono luoghi di incontro, che si configurano come un aspetto essenziale del più ampio concetto di agorà.

Eppure, gli strascichi di questa crisi sanitaria, economica, sociale e psicologica non si esauriranno nel breve periodo: recenti sondaggi mostrano che il 46 per cento del campione intervistato, anche se avesse la possibilità di recarsi fisicamente a un concerto nei prossimi mesi, non si sentirebbe a proprio agio, mentre il 21 per cento ha affermato che tale disagio sussisterebbe anche nei prossimi anni.

Tale situazione merita notevole attenzione, prospettandosi fondamentale, compatibilmente con la situazione sanitaria, proporre iniziative innovative, capaci di stimolare la curiosità culturale dei nostri connazionali, il loro desiderio di viaggiare, visitare, conoscere. Allo stesso tempo, però, è importante attuare modifiche normative mirate ad incentivare la fruizione delle varie attività culturali, in virtù di tutte le motivazioni sopra esposte.

Tra le molte proposte avanzate per rilanciare l'economia e per creare le condizioni per una piena difesa dell'occupazione, rilievo principale deve essere riconosciuto alle misure volte a garantire liquidità non solo alle imprese, ma anche a tutti i soggetti che svolgono attività economiche, commerciali, civili e sociali, incluse necessariamente anche le attività inerenti al mondo della cultura.

Il presente disegno di legge mira a sviluppare uno strumento di agevolazione fiscale capace di coniugare da una parte le esigenze di supporto alle imprese del settore e dall'altra l'incentivo all'acquisto di titoli di ingresso o abbonamenti in favore dei cittadini.

Nello specifico, al fine di sostenere la filiera culturale, il disegno di legge propone la detraibilità fiscale dei titoli di accesso e di abbonamento ai luoghi della cultura, ossia a musei, concerti e spettacoli teatrali, sale cinematografiche, parchi e giardini.

In particolare, l'articolo 1 definisce le finalità della legge, ossia la promozione dell'offerta culturale tramite appunto la predisposizione di uno strumento di agevolazione fiscale che promuova la fruizione dei prodotti culturali da parte dei cittadini.

L'articolo 2 prevede la modifica dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è volto ad introdurre una

detrazione fiscale del 19 per cento per le spese culturali eccedenti i 50 euro a favore dei soggetti appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 40.000 euro, disciplinando altresì gli obblighi formali inerenti alla validità e alla certificazione dei titoli e degli abbonamenti acquistati ai fini dell'agevolazione fiscale. È deferita ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della cultura, la definizione degli ulteriori termini e delle ulteriori modalità attuative delle disposizioni introdotte.

L'articolo 3 e l'articolo 4, infine, disciplinano rispettivamente la copertura finanziaria e l'entrata in vigore della legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

#### *(Finalità)*

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, è volta a promuovere lo sviluppo della cultura e a incentivare la fruizione dell'offerta culturale in favore dei cittadini.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è riconosciuta la detrazione di cui all'articolo 2 per le spese effettuate per l'acquisto di titoli di ingresso o di abbonamento a musei, concerti e spettacoli teatrali, sale cinematografiche, parchi e giardini.

### Art. 2.

#### *(Modifica all'articolo 15 del testo unico*

*di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)*

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e-quinquies*) è inserita la seguente:

« *e-sexies*) le spese culturali, per la parte che eccede l'importo di 50 euro, sostenute da contribuenti appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo inferiore a 40.000 euro esclusivamente per l'acquisto di biglietti di ingresso o abbonamenti a musei, concerti e spettacoli teatrali, sale cinematografiche, parchi e giardini ».

2. Ai fini della detrazione di cui alla lettera *e-sexies*) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotta dal comma 1 del presente articolo, la spesa deve essere certificata dal marchio della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) riportato sul biglietto o sull'abbonamento e dalla fattura o dallo scontrino fiscale o da altro idoneo documento contenente l'indicazione del servizio acquistato, del nome, del cognome e del codice fiscale dell'acquirente. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli ulteriori termini e le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla legge medesima.

### Art. 3.

#### *(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 39,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

### Art. 4.

#### *(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

---

---

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.